



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 21/10/2025

Sommario

TORNEO SPERIMENTALE UNDER 14 CALCIO A CINQUE	2
CAMPAGNA KOMEN ITALIA "OTTOBRE ROSA" LETTURA TESTO SPEAKER	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
SEGRETARIA	3
"Il Sabato del Nostro Calcio"	3
Orario Inizio Gare	4
Svincoli Art. 109	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
SEGRETARIA	4
Svincolo per Inattività Giovani Calciatori	4
Incontro Online Con I Club Femminili	5
Richiesta Di Riconoscimento – Dichiaraz. Di Impegno E Modulo Di Presentazione Del Club ...	5
Firma del Patto Di Collaborazione tra Sgs e Club Ast	10
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	11
SEGRETARIA	11
Deroghe Giovani Calciatrici	11
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	11
RISULTATI GARE	13
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	13
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	13
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	13
ERRATA CORRIGE	17

TORNEO SPERIMENTALE UNDER 14 CALCIO A CINQUE

Si comunica che lo scrivente Comitato Regionale intende organizzare nel mese di gennaio 2026, nella sosta tra la PRIMA FASE e la SECONDA FASE del Campionato Under 14, un Torneo Sperimentale di Calcio a Cinque in palestra.

Nello specifico, il torneo sarà destinato ai calciatori nati nelle annate **2012 – 2013** e si svolgerà nelle sottoelencate date:

10-11 Gennaio 2026	1° fase di qualificazione
17-18 Gennaio 2026	2° fase di qualificazione
24-25 Gennaio 2026	3° fase di qualificazione
27-28 Marzo 2026	fase finale

Lo scrivente C.R. riterrà ISCRITTE D'UFFICIO tutte le n.61 società partecipanti al Campionato Under 14 – 2025/2026.

Le società che non intendono partecipare al Torneo in oggetto dovranno comunicare – **ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 24 OTTOBRE P.V.** – la rinuncia alla partecipazione **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MAIL** all'indirizzo:

agonistica.fvg@lnd.it

Trattandosi di un'esperienza unica a livello formativo per i giovani calciatori, con la possibilità di confrontarsi in una disciplina per loro nuova come quella del Calcio a Cinque, si auspica la massima partecipazione.

CAMPAGNA KOMEN ITALIA "OTTOBRE ROSA" **LETTURA TESTO SPEAKER**

Con riferimento all'oggetto, si informa che la Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il proprio Dipartimento di Responsabilità Sociale, ha aderito alla campagna di Komen Italia sulla prevenzione del tumore al seno.

Si invitano le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere, con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti del messaggio di seguito riportato, in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 ottobre 2025.

"Nel mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno la Lega Nazionale Dilettanti sostiene Komen Italia.

Insieme, su tutti i campi dei campionati dilettantistici, per ricordare che nel 90% dei casi una diagnosi precoce rende la malattia curabile, consentendo cure più efficaci e meno invasive

La prevenzione è la miglior difesa."

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di autorizzare la designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores

- Regionale "Under 19" e del Campionato "Under 18" Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2025/2026, con costi arbitrali a carico della Lega stessa;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di autorizzare la designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale "Under 19" e del Campionato "Under 18" Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2025/2026, con costi arbitrali a carico della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 25/10/2025 ore 15.30**

9ª Giornata ECCELLENZA

PRO GORIZIA - JUVENTINA S.ANDREA
POL. TAMAI - FIUME VENETO BANNIA (su accordo)
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO - CHIONS (d'autorità)
NUOVO PORDENONE 2024 - L M E (d'autorità)
SANVITESE - PRO FAGAGNA (d'autorità)

PROMOZIONE

UNION MARTIGNACCO - CENTRO SEDIA NATISONE
CORVA - PRO CERVIGNANO RUDA (d'autorità)
FIUMICELLO 2004 - DEPORTIVO JUNIOR (d'autorità)
OL3 - TRIESTE VICTORY ACADEMY (d'autorità)
SISTIANA SESLJAN - AZZURRA PREMARIACCO (d'autorità)
CALCIO TEOR - CASARSA (ore 16:30 su accordo)
TRICESIMO CALCIO - CALCIO AVIANO (ore 18:30 su accordo)

5ª Giornata

1ª CATEGORIA A

UNIONE SMT CALCIO - RAGOGNA

1ª CATEGORIA B

SAN DANIELE CALCIO - GEMONESE

1ª CATEGORIA C

SOVODNJE - CORMONESE

Si comunica che le gare:

- FORUM JULII CALCIO – COMUNALE FONTANAFREDDA del Campionato di Eccellenza è stata posticipata – in accordo tra le società – a **Domenica 26/10/2025 alle ore 15:00.**
- CORNO CALCIO 1929 – BUJESE CALCIO del Campionato di Promozione è stata posticipata – in accordo tra le società – a **Domenica 26/10/2025 alle ore 15:30.**

ORARIO INIZIO GARE

Si ricorda che, a partire da Domenica 26 Ottobre 2025, **l'orario ufficiale di inizio delle gare è fissato alle ore 14.30.**

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.321.102	PICCININ Matteo	06.06.2007	CORVA
2.308.667	ZACCHIGNA Gabriel	20.08.2005	VESNA

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esamine le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2025/26, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con le società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

COZZI PIETRO	12.12.2014	POL. OPICINA	matr. 3.548.926
DE BIASIO LORENZO	25.07.2014	POLCENIGO BUSOIA	matr. 3.445.493

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

Esamine le domande di svincolo del tesseramento presentate dopo le prime 4 giornate dall'inizio del Campionato / Torneo dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

CHIAPPO MATTIA	18.04.2011	CJARLINS MUZANE	matr. 2.846.359
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

INCONTRO ONLINE CON I CLUB FEMMINILI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Si comunica che è stato calendarizzato un incontro online con i Club che fanno attività femminile in Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Treviso, per comunicare la programmazione dell'attività della Selezione Territoriale Terre di Nordest ed illustrare i Progetti Calcio +15 e Calcio +17. All'incontro sono invitati i referenti dell'attività femminile ed i tecnici delle categorie U15 e U17. Saranno presenti il selezionatore della Selezione Territoriale U15 Femminile Terre di Nordest Massimiliano Petrella e la Delegata Regionale SGS per l'attività femminile del FVG Barbara Lesa.

L'incontro è fissato per **VENERDI' 31 OTTOBRE 2025 alle ore 18.30** con accesso dal seguente link: <https://meet.google.com/dkg-ymdg-oqt>

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo [QUI](#)) e dal Comunicato Ufficiale n.18 "Sistema di qualità dei club giovanili" (scaricalo [QUI](#)) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#) e successivi ([CU FVG n.19 del 16/9/2025](#)), le ***Dichiarazione di Impegno*** andavano inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Settembre 2025 con le modalità previste nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#), pag. 11.

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo [QUI](#)) e dal Comunicato Ufficiale n.18 "Sistema di qualità dei club giovanili" (scaricalo [QUI](#)) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#) e successivi ([CU FVG n.19 del 16/9/2025](#)), **tutte le Società di 1° e 2° che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi):

- dovranno presentare il ***Modulo/Modello di presentazione della società*** (allegato n.2 del CU SGS n.18 e allegato n. 2 del CU SGS n.36 – clicca [QUI](#))

La scadenza per l'invio del Modulo di Presentazione è entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Ottobre 2025. Tale scadenza è diversa da quella prevista dal CU SGS n.18 in quanto la data del 31 ottobre (prevista dal CU SGS n.18) è la scadenza entro cui il Coordinamento Federale regionale dovrà controllare i documenti e trasmetterli al Settore nazionale.

La scadenza perentoria è il 15 novembre 2025.

Per i club di 3° e 4° livello, in sostituzione del Modulo di Presentazione, va compilato il FORM (allegato n.1 al CU SGS n.36 del 9/10/2025 – clicca [QUI](#))

La scadenza per l'invio del FORM è entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Ottobre 2025. Tale scadenza è diversa da quella prevista dal CU SGS n.18 in quanto la data del 31 ottobre (prevista dal CU SGS n.18) è la scadenza entro cui il Coordinamento Federale regionale dovrà controllare i documenti e trasmetterli al Settore nazionale.

La scadenza perentoria è il 15 novembre 2025.

(L'inosservanza dei suddetti termini nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.)

Ad integrazione della nota pubblicata nel CU FVG n. 24 del 25/9/2025, sul CU FVG n.26 del 2/10/2025 e successive, con la presente si evidenzia che alla data del 15/10/2025 i club in elenco hanno presentato:

- 1) la *Dichiarazione di Impegno* ed
- 2) il *Modulo di Presentazione* (**in grassetto**)

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 1° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione Gorizia

ASD AUDAX SANROCCHESSE

ASD BISIACA ROMANA

ASD CALCIO PIERIS 1925

ASD ISM GRADISCA

ASD JUVENTINA ASD

ASD GRADESE CALCIO

ASD PRO ROMANS 1921

ASD RONCHI CALCIO

ASD SOVODNJE

ASD TERZO

ASD TORRE TC

ASD TURRIACO 1922

US AZZURRA

Delegazione Pordenone

ADUS SPILIMBERGO

APDC CHIONS

ASD AC CORVA

ASD AC VIRTUS ROVEREDO

ASD ARZINO

ASD BORGOMEDUNA CALCIO

ASD CALCIO BANNIA

ASD CALCIO ZOPPOLA

AC CORDENONESE3S ASD

ASD FESTA IN PIASSA

GSD FIDES

ASD G.S. CONDOR

ASD MANIAGO

ASD PRATA CALCIO

ASD PRAVIS 1971

ASD PRODOLONESE

ASD PRO FAGNIGOLA

ASD REAL CASTELLANA

ASD SACILESE

USD SAN QUIRINO

ASD SANVITESE

ASD SAS CASARSA

GSD SAVORGNANESE

ASD SESTO BAGNAROLA

ASD TIEZZO 1954

ASD TORRE

ASD UNITED PORCIA

ASD USVAS

ASD VIVARINA

Delegazione di Tolmezzo

ASD CALCIO SAPPADA
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD SAN PIETRO
ASD VELOX PAULARO

Delegazione di Trieste

ASD CAMPANELLE
ASD C.G.S.
ASD DOMIO CALCIO
ASD MLADOST
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCINI CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN

Delegazione Udine

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ASD BRIAN LIGNANO CALCIO
ASD BUJESE CALCIO
ASD CALCIO TEOR
ASD CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
ASD COMETAZZURRA
ASD COMUNALE POCENIA
ASD CORNO CALCIO 1929
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
ASD DE AGOSTINI ACADEMY
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD FULGOR
ASD GEMONESE
ASD GRIGIONERI SAVORGNANO
ASD GS CHIAVRIS
ASD MAJANESE
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NIMIS
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
ASD OL3
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO A.S.D.
ASD PORPETTO
ASD RANGERS
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SAN GOTTARDO

ASD SEDEGLIANO
ASD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD TRICESIMO CALCIO
ASD UNION'91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD UP REANESE
ASD VALNATISONE CALCIO
ASD VARMESE
SSD MANZANESE CALCIO A RL
UPC TAVAGNACCO ASD
US PALAZZOLO ASD

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 2° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Gorizia

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

Delegazione Pordenone

AC CORDENONESE 3S ASD
ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD ALTO LIVENZA ACADEMY
ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASD CAVOLANO CALCIO
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD LIVENTINA SAN ODORICO
ASD NUOVA VILLANOVA FOOTBALL
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS

Delegazione di Tolmezzo

ASD CAVAZZO

Delegazione Trieste

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA
SANT'IGNAZIO SSD ARL

Delegazione di Udine

ASD BUTTRIO CALCIO
ASD MAGNANO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA

ASD SANTAMARIA
ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
ASD US PRO FAGAGNA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 3° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Pordenone

ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
ASD POLISPORTIVA TAMAI (da aggiornare con FORM – CU SGS n.36)

Delegazione di Trieste

ASD SAN LUIGI CALCIO

Delegazione di Udine

ASD UNION MARTIGNACCO
DONATELLO CALCIO SSD a RL (da aggiornare con FORM – CU SGS n.36)
CJARLINS MUZANE SSD A RL
SS SANGIORGINA

NB: in grassetto si certifica il regolare invio, non la correttezza dei contenuti del *Modulo di Presentazione del Club*.

MODULO DI CENSIMENTO ON LINE

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* dovrà essere compilato **ENTRO e non oltre il 31 Ottobre 2025** (ermine perentorio il 15 novembre 2025) per i club di 2, 3 e 4 Livello.

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* dovrà essere compilato **ENTRO e non oltre il 31 dicembre 2025** per i club di 1 Livello.

L'inosservanza dei suddetti termini per la registrazione della società nel "Censimento SGS OnLine" e nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Le *Dichiarazione di Impegno* vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTB77GMAibJO3aiLaLOFXj8mIRzAr8Jm1BtTxpw2oVvCrx0Q/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 2° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdARW5cZtgg5vjAe6DQArWn6Nu4I7kdqMwfmWvU5jM4823o3g/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 3° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdskwZRJmInkLspFEg0Wbr6tzQTYFIL2M4yUxnqQ7IPri2QcwQ/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

I Moduli di Presentazione del Club e gli ulteriori documenti (questi ultimi solo per i Club di 2 e 3 Livello) vanno inviati esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 1° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBx91gDaVyPs4MQlvXxl47pfCLnFfD1wtKXYN2ktn2iB-0A/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988>

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 2° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyvS7BtwNZhEp7PTy23Te8o4TFyhZMgII0BLuU6t444JZ5Q/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988>

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 3° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWKNIW9CXDQbld4TBMpUyAUso8ewZL016WcTqdgN2gAgaw/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988>

Per eventuali informazioni relative agli elenchi di cui sopra, scrivere esclusivamente a: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

FIRMA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE TRA SGS E CLUB AST

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

In data 30 ottobre 2025 presso la Sala Mercati di Udine in Piazzale dell'Agricoltura, 16 alle ore 19:00 si terrà l'incontro tra alcune componenti del Settore Giovanile Scolastico FVG e le Società che a seguito di adesione sono rientrate nel progetto AST per la Stagione Sportiva 2025/2026 per la firma del Patto di Collaborazione tra SGS e Club.

Di seguito l'elenco dei Club invitati alla Cerimonia divisi per Area di Sviluppo Territoriale.

Area di Sviluppo Medio Friuli - RTT Jacopo Valent:

1. ASD Cavazzo
2. ASD Magnano
3. ASD Maniago Vajont
4. ASD Moruzzo Calcio
5. ASD Pro Fagagna
6. ASD San Daniele Calcio
7. ASD Tolmezzo Carnia
8. ASD Union Martignacco

Area di Sviluppo Pordenone / Bassa Friulana - RTT Lorenzo Ravagnolo:

1. APDC Chions
2. ASD Calcio Aviano
3. ASD Comunale Fontanafredda
4. ASD Liventina San Odorico
5. ASD Polcenigo Budoia
6. ASD Polisportiva Tamai
7. ASDC Fiume Veneto Bannia
8. Cjarlins Muzane SSD

Area di Sviluppo Trieste / Gorizia - RTT Eric Iansig:

1. ASD Club Altura
2. ASD Juventina
3. ASD Polisportiva Opicina
4. ASD San Luigi Calcio
5. ASD Trieste Victory Academy
6. ASD Unione Fincantieri Monfalcone
7. SSD Sant'Ignazio
8. US Azzurra

Area di Sviluppo Udine - RTT Massimiliano Petrella:

1. Nuovo Pordenone 2024 FC
2. Donatello Calcio SSD
3. UPC Tavagnacco
4. ASD Buttrio Calcio
5. ASD Polisportiva Comunale Lestizza
6. ASD Varmese
7. ASD Fulgor Godia
8. Udine United Rizzi Cormor SSD

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE**Segreteria****DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI**

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
CARAVOCHIRO Beatrice	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	07.08.2012	Trieste Victory Academy
DAL FERRO Lavinia	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	09.09.2012	Trieste Victory Academy
PASCUT Serena	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	15.01.2012	Sangiorgina
RUSSIGNAN Noemi	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	24.08.2012	Trieste Victory Academy
SALVALAGGIO Camilla	Esordienti Misti (nati nel 2013 - 2014)	28.01.2012	Trieste Victory Academy
OLIVIERI Lisa	Esordienti 1° Anno (nati nel 2014)	25.10.2013	Vivai Rauscedo/Gravis
ABBES Nisan	Pulcini Misti (nati nel 2015 - 2016)	12.07.2013	Rangers
CASTELLI Beatrice	Pulcini Misti (nati nel 2015 - 2016)	13.01.2014	S.Giusto Academy

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**Variazioni Gare****PRIMA CATEGORIA****GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/10/2025	5 A	UNION 91	CASTIONESE		14:30		STADIO COMUNALE LAUZACCO VIA CARNIA

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/10/2025	7 A	CHIONS	TOLMEZZO CARNIA	25/10/2025	19:30	18:00	

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/10/2025	7 A	S.GOTTARDO	MAGNANO	26/10/2025	18:30	10:30	

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/10/2025	7 A	MANZANESE CALCIO	PRO FAGAGNA		10:30		COMUNALE "B" MANZANO VIA OLIVO
30/10/2025	7 A	SANVITESE	COMUNALE FONTANAFREDDA	26/10/2025	19:00	10:30	

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/10/2025	3 A	UNION MARTIGNACCO	FUTSAL UDINESE	18/10/2025	17:00		PALESTRA VIA SAN PAOLINO, BASILIANO

Recupero Gare

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/10/2025	4 A	SANT'ANDREA SAN VITO	DONATELLO	05/10/2025	18:30	10:30	
23/10/2025	4 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	COMUNALE FONTANAFREDDA	05/10/2025	19:30	10:30	

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/10/2025	4 A	PRO GORIZIA	U.FINCANTIERI MONFALCONE	05/10/2025	18:30	10:30	VIA DELLA MOCHETTA, LUCINICO
22/10/2025	4 A	FIUME VENETO BANNIA	SPAL CORDOVADO	05/10/2025	19:30	10:30	VIA VERDI, FIUME VENETO
22/10/2025	4 A	SAN GIOVANNI	ANCONA LUMIGNACCO	05/10/2025	18:30	10:30	
22/10/2025	4 A	TRIESTE VICTORY ACADEMY	MAGNANO	05/10/2025	18:30	10:30	

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	1 A	GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO	TRIESTE VICTORY ACADEMY	05/10/2025	10:30		

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Andrea Canzian, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.10.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-05/2025-2026: RECLAMO della Società ASD CORNO CALCIO 1929 (Gara del Campionato Promozione, Trieste Victory Academy – Corno Calcio 1929 del 05/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 27 del Comitato Regionale FVG dd 07/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 27 del 07.10.2025 (gara Trieste Victory Academy – Corno Calcio 1929, Campionato Promozione del 05.10.2025) il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Federico MOCCHIUTTI, calciatore tesserato per la società ASD CORNO CALCIO 1929: *“Espulso per aver protestato avverso una decisione dell'Assistente di gara proferendo altresì, nei confronti di quest'ultimo, una espressione irrispettosa”* (art. 36/a C.G.S.).

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 08.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in medesima data), l'ASD CORNO CALCIO 1929 ha ritualmente proposto reclamo in data 09.10.2025, rilevando in sintesi che la frase offensiva rivolta all'assistente arbitro dal calciatore Federico MOCCHIUTTI era stata una reazione immediata ad un comportamento dell'assistente ritenuto ingiusto da parte del proprio calciatore.

Un tanto rilevato, la reclamante richiedeva che la Corte Sportiva d'Appello, valutate diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del primo grado, riformasse la decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e di giustizia.

Chiedeva altresì, che venissero ascoltati sui fatti in esame il Consigliere Antonio LIBRI ed il calciatore Federico MOCCHIUTTI.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, fissava udienza in data giovedì 15.10.2025 alle ore 14.30 in collegamento da remoto.

All'ora fissata per la convocazione si è riunita la Corte Sportiva d'Appello per discutere del reclamo proposto dalla Società ASD CORNO CALCIO.

In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Rappresentante AIA il sig. Giuseppe Celentano, osservatore arbitrale presente all'incontro, il quale dichiarava di non aver potuto percepire alcunché, in quanto distante dalla zona dell'accaduto, sia in ordine all'asserite frasi rivolte dal primo assistente al calciatore, sia di quelle successive ed offensive di cui alla squalifica.

Aggiungeva che, nel colloquio avuto con direttore di gara ed assistenti al termine dell'incontro, gli stessi avrebbero negato ogni provocazione.

Successivamente veniva sentito telefonicamente il primo assistente arbitrale, sig. Nicola Bitto - che aveva subito la frase offensiva - il quale ammetteva di aver precedentemente risposto ad una domanda postagli dal calciatore Federico MOCCHIUTTI, ma ciò senza alcun intento polemico, né tantomeno con atteggiamento derisorio.

In seguito alla sua risposta, il calciatore lo apostrofava con l'epiteto irrispettoso indicato a referto, da cui la segnalazione al direttore di gara e la conseguente espulsione.

L'episodio veniva riferito anche all'osservatore arbitrale a fine gara.

All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello si presentavano con collegamento da remoto, per la reclamante, il Consigliere dell'ASD CORNO CALCIO 1929, sig. Antonio LIBRI, giusta delega, nonché personalmente il calciatore espulso sig. Federico MOCCHIUTTI.

Il sig. Libri preliminarmente richiamava i principi di collaborazione, dialogo e rispetto reciproco richiesti dagli arbitri alle società nel corso delle riunioni di inizio stagione.

Rimarcava però di aver trovato un atteggiamento "poco professionale" da parte della terna arbitrale durante l'incontro, emersi già al termine della prima frazione.

Confermava di aver udito, nel finale di gara, la risposta data del primo assistente al proprio giocatore, da cui riteneva fosse scaturita l'offesa e la conseguente espulsione.

Il tutto come indicato nel reclamo.

Successivamente interveniva il calciatore Federico MOCCHIUTTI, che evidenziava come l'episodio fosse avvenuto verso l'80° minuto, in una fase molto concitata della gara ed in seguito all'annullamento del gol del pareggio alla propria squadra.

Dichiarava di aver posto una domanda all'assistente, con conseguente risposta da parte dello stesso, che gli era apparsa irrispettosa e "provocatoria"; da cui la sua successiva espressione offensiva nei confronti dell'assistente - che veniva esplicitamente ammessa - e che aveva portato alla squalifica.

Ammetteva infine il proprio errore, per aver rivolto tale espressione all'assistente arbitro.

Considerato tutto ciò la società insisteva per l'accoglimento del proprio reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo.

In primo luogo va evidenziato come l'espressione irrispettosa rivolta all'assistente arbitrale, da cui è derivata l'espulsione, è stata da tutti correttamente riconosciuta e per tale espressione il calciatore Federico MOCCHIUTTI si è anche scusato, ammettendo di avere sbagliato.

Considerati i poteri disciplinari concessi dagli artt. 12 e ss. del CGS la scrivente Corte d'Appello Federale ha inteso verificare le circostanze da cui tale espressione – oggettivamente irriguardosa – fosse scaturita.

Ne è emersa una situazione concitata da fine gara e – ciò che più conta – dal fatto che tale offesa fosse stata proferita dopo un “botta e risposta” tra il calciatore ed il primo assistente, intervenuto in un momento tipico dell'incontro.

Tenuto conto del tenore letterale dell'offesa, del fatto che non vi sia stata nessuna segnalazione ulteriore in ordine a comportamenti tenuti dal calciatore dopo l'espulsione, che possano richiamare ulteriori elementi di comportamento offensivo e/o violento ed il fatto che il calciatore Federico MOCCHIUTTI abbia ammesso le proprie colpe e posto le proprie scuse per quanto accaduto, si ritiene di poter valutare tali elementi quali circostanze attenuanti di cui all'art. 13 lettere a/e del CGS, riducendo la squalifica da tre a due giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Federico MOCCHIUTTI in 2 (due) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.10.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-06/2025-2026: RECLAMO del Calciatore, sig. Matteo DIONISI (Gara del Campionato Promozione, Tricesimo – Calcio Teor del 08/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 29 del Comitato Regionale FVG dd 10/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 29 del 10.10.2025 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Matteo DIONISI, calciatore tesserato per l'A.S.D. Calcio Teor (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Tricesimo – A.S.D. Calcio Teor del 08.10.2025), perché “a gioco fermo, dopo un diverbio con un calciatore avversario, colpiva il viso di quest'ultimo con una sberla non eccessivamente violenta, senza cagionargli conseguenze”.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 11.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ritualmente ottenuti in data 13.10.2025), il calciatore Matteo DIONISI ha ritualmente proposto reclamo in data 14.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) egli, durante le fasi di marcatura antecedenti l'esecuzione di un calcio d'angolo, avrebbe solamente cercato di svincolarsi dall'avversario, appoggiando una mano all'altezza del mento di quest'ultimo al fine di spostarlo; (ii) detto comportamento – del tutto connaturato a quella specifica fase di gioco – non sarebbe stato violento né volontario ed esso non avrebbe comportato alcun danno in capo all'avversario e/o una sua qualche protesta; (iii) pur reputandosi la condotta “meritevole di sanzione”, il reclamante rileva che quella effettivamente applicata è da reputarsi eccessivamente afflittiva. Al reclamo sono stati allegati dei file (.jpg) riportanti alcune immagini di gioco ed un breve video (.mp4),

che si assumono riferiti all'azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare. In ragione di un tanto, il calciatore Matteo DIONISI ha chiesto l'applicazione di una sanzione "più congrua ed equa in corrispondenza di quanto realmente accaduto".

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito e della rinuncia, da parte dello stesso, al termine di cui all'art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 15.10.2025. Alla predetta udienza, tenutasi in videoconferenza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per il reclamante, l'avv. Nicola PAOLINI, collegato da remoto, il quale si è richiamato integralmente ai contenuti del reclamo, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene fondato il reclamo.

Si rileva, preliminarmente, che i file .jpg ed il video .mp4 allegati al ricorso non possono essere utilizzati quali mezzi di prova. Ed invero, la disposizione di cui all'art. 58, co. 1, CGS ammette l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall'ordinamento federale. Tra i casi anzidetti rientrano quelli di cui all'art. 61 CGS. Tale disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche dei filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso rispetto all'autore della infrazione (c.d. scambio di persona) o qualora si versi nel caso di condotta violenta o concernente l'uso di espressione blasfema, non sanzionata dal Direttore di gara perché non vista. Si tratta di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti, che rappresenta l'unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale. Per tale motivo, l'ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la maggiore garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere una adeguata visione delle azioni di gioco, etc.). Nei casi espressamente ammessi dall'ordinamento, è da ritenersi quindi utilizzabile, quale fonte di prova ai sensi dell'art. 57, co. 1 e dell'art. 61 CGS, un filmato privo di manomissioni, riproducente l'intera gara, l'azione incriminata, nonché le fasi immediatamente precedenti e successive all'azione incriminata (Decisione CSA n. 048/CSA/2021-2022).

Nel caso di specie, il reclamante si è limitato a produrre dei fermo-immagine ed un filmato (pur privo di apparenti manomissioni, ma) che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, non documenta in maniera "piena" la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato senza avere una conoscenza personale dei luoghi e dei calciatori, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. Il filmato, ad ogni modo, viene prodotto al di fuori dei casi normativamente previsti, al solo – inammissibile – fine di rivedere la decisione assunta nei confronti dell'effettivo responsabile dell'accaduto.

Ciò posto, è da rilevarsi, nel merito, che il Direttore di Gara ha riportato – in sede di referto – che durante l'esecuzione di un calcio d'angolo il calciatore Matteo DIONISI ed un calciatore della squadra avversaria si sono reciprocamente stratonati "in modo irregolare" e che, in tale fase di gioco, il primo ha colpito il secondo "con una sberla al viso d'intensità non eccessivamente violenta, moderata". Nell'occasione, quindi, non vi è stato alcun preliminare "diverbio" tra calciatori (come rilevato dal Giudice Sportivo), ma una ordinaria azione di marcatura del difendente nei confronti dell'attaccante, condotta, come talvolta avviene in occasione dei calci d'angolo, in modo irregolare, con reciproci stratonamenti a gioco fermo, che il Direttore di Gara intendeva sedare con un semplice richiamo verbale. In un siffatto contesto – di reciproche scorrettezze – il calciatore Matteo DIONISI ha effettivamente colpito il calciatore avversario con la mano, con una intensità definita dal Direttore di gara come "non eccessivamente violenta, moderata". Ciò lascia intendere che la condotta si sia sostanziata non in uno schiaffo violento, ma in una "manata" antisportiva, comunque data nel contesto di una marcatura (reciprocamente) irregolare. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter senz'altro escludere la sussistenza di una condotta violenta, nell'accezione fatta propria dall'art. 35 CGS (disposizione riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. In relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del

Calcio (Regola 12), per altro, si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare "vigoria sproporzionata o brutalità" contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Nel caso di specie, al di là del fatto che la condotta è stata posta in essere in un contesto dinamico tipico della specifica fase di gioco (calcio d'angolo), non risulta in nessun modo che sia stato fatto uso di quella "vigoria sproporzionata o brutalità" richiamata, come detto, dal Regolamento del Giuoco del Calcio. A comprova si rileva, come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, che alla condotta non è seguita reazione alcuna da parte dell'avversario e/o dei suoi compagni di squadra, che non vi sono state proteste di sorta e che il calciatore colpito non ha richiesto l'intervento del massaggiatore e ha proseguito senza conseguenze l'incontro. La carenza dell'intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva, essendo certamente contraria all'etica del gioco la condotta di colui che, volendo liberarsi da una marcatura di un avversario, lo colpisce con una "manata" o con uno schiaffo, quand'anche di moderata intensità. Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risieda tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura, sol ove si consideri che tutto l'ordinamento sportivo (e, in particolare, il rapporto tra i "protagonisti" di tale ordinamento, pur se avversari) è permeato da un fondamentale principio di rispetto, declinato – secondo quanto previsto dall'art. 4 CGS – nelle forme e nei contenuti della "lealtà, della correttezza e della probità".

Per quanto previsto dall'art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo ai fatti come descritti in sede di referto, è da intendersi ad ogni modo che la condotta in disamina sia stata posta in essere dal calciatore Matteo DIONISI (anche) in reazione ad una irregolare condotta dell'avversario, in un contesto, comunque, in cui la posizione ravvicinata dei calciatori in fase di marcatura comporta ordinariamente dei contatti fisici, spesso connotati dall'uso delle mani, anche a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi. Per un tanto, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta posta in essere dal calciatore Matteo DIONISI, ma – avuto riguardo alle attenuanti del caso – ritiene di poter irrogare una squalifica pari ad una giornata, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, da reputarsi eccessivamente gravosa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del sig. Matteo DIONISI in 1 (una) giornata effettiva di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA DEL 12/10/2025 ASD TAGLIAMENTO – ASD VALLENONCELLO

Si segnala che a seguito di rettifica pervenuta da parte dell'arbitro **il risultato finale della gara TAGLIAMENTO – VALLENONCELLO è stato di 2 – 1 in favore della Società TAGLIAMENTO**, e non già di 1 – 2 come originariamente indicato sul rapporto di gara e, di conseguenza, riportato nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 16/10/2025.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 21.10.2025.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**